



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000. Limitazione della facoltà di svolgere attività motoria e sportiva di cui all'art. 1, comma 1 lett. f) del D.p.c.m. 26 aprile 2020 ai soli residenti anagrafici presenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che «*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1*»;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2020, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. f) che prevede «*non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività*»;
- l'ordinanza della Regione Lombardia n. 539 del 3/5/2020;

Considerato che

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Sirmione, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con le misure statali e regionali non eccedenti i limiti di cui all'art. 3, comma 2, d.l. 19/2020;
- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;



Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."*
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - o c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Sirmione e trova applicazione nelle date del 9/10 maggio e 16/17 maggio 2020;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

- per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, che **le misure indicate nell'art. 1 comma 1, lett. f) del D.p.c.m. 26/4/2020, siano circoscritte ai soli soggetti anagraficamente residenti sul territorio comunale con conseguente divieto a chiunque provenga da altri Comuni di esercitare attività motoria o sportiva, ludica o ricreativa.** La suddetta limitazione è valida nelle date del 9, 10, 16 e 17 maggio 2020;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o alla Prefettura di Brescia;
 - o al Comando di Polizia Locale;
 - o alla Tenenza della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda;
 - o al Comando Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda;
 - o alla Stazione Carabinieri di Sirmione.



Comune
di Sirmione

Il Sindaco

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 per l'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.



IL SINDACO

Dr.ssa Luisa Lavelli

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Sirmione;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Ufficio di Polizia Locale;

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni

Comune di Sirmione
Sirmione, Piazza Virgilio 52
Tel . 030.9909135
Mail: sindaco@sirmionesbs.it
PEC: comune.sirmione.pec@legalmail.it